



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 42 DEL 16/11/2016

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno SEDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 17:30 nella sede provinciale si è riunito sotto la presidenza del Presidente ACHILLE VARIATI il Consiglio Provinciale nelle persone dei signori Consiglieri:

All'appello risultano:

VARIATI ACHILLE	Presente	MARANGON RENZO	Presente
BENVENUTI MARIO	Presente	MARTINI MORENA	Assente
BERALDIN MARIO	Presente	MONTAGNA SANTO	Presente
FRANCO MARIA CRISTINA	Presente	ORSI VALTER	Assente/G
GASPARELLA MARTINO	Presente	PELLIZZARI PAOLO	Assente/G
GASPARINI GIOVANNI ANTONIO	Presente	SEGATO RENZO	Presente
GIACOMIN STEFANO	Presente	SPIGOLON MARCELLO	Presente
LAGO VALERIO	Assente	TOSETTO ENNIO	Presente
LUISETTO CHIARA	Presente		

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE ANGELO MACCHIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

PRESENTI n. 13 - ASSENTI n. 4

Sono presenti i gli **Scrutatori** nei Sigg.: /

Sono presenti i **Revisori**: /

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza in conformità dell'art. 16 dello Statuto Provinciale, invita i membri del Consiglio a deliberare in ordine alla proposta avente ad

OGGETTO: TRASFORMAZIONE SOCIALE DELLA "FONDAZIONE MARIANO RUMOR" NELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA "CENTRO DI STUDI STORICI MARIANO RUMOR" - APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE.

OGGETTO: TRASFORMAZIONE SOCIALE DELLA "FONDAZIONE MARIANO RUMOR" NELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA "CENTRO DI STUDI STORICI MARIANO RUMOR" - APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE.

Il Consigliere Delegato Mauro Beraldin relaziona:

Premesso che:

- la Provincia di Vicenza ha aderito alla Fondazione Mariano Rumor con sede in Vicenza, Contrà Pusterla n. 12, dal 2003 (Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 28.01.2003;
- la Fondazione Mariano Rumor, in data 09.02.2016 ha sottoscritto una convenzione in forza della quale ha ceduto in proprietà, a titolo gratuito, il Fondo Mariano Rumor nella sua integrità al Senato della Repubblica italiana;

Constatato che la Fondazione, avendo realizzato il risultato di completare, con le proprie risorse, la catalogazione di tutti i documenti costituenti l'archivio di Mariano Rumor, ha conseguito la principale delle proprie finalità istituzionali, pur mantenendo un ruolo importante da svolgere nella società e nella cultura locale e non solo, come da verbale dell'Assemblea della Fondazione del 29.06.2016;

Atteso che, pertanto, si ritiene di dover ridurre l'ampiezza delle finalità della Fondazione, nonché di assumere una diversa forma sociale che consenta di diminuire i costi, nonché di rendere più snella ed agevole la gestione, sempre nel rispetto della volontà originaria dei fondatori;

Rilevato che la forma giuridica scelta è quella dell'associazione non riconosciuta ai sensi del Libro I, Titolo II del vigente Codice Civile;

Dato atto che:

- gli scopi della costituenda Associazione saranno i seguenti:
 - a) studiare, soprattutto alla luce del pensiero e dell'attività di Mariano Rumor, l'evoluzione della società contemporanea e approfondire il contributo di idee e di azione che, in questo contesto, è stato svolto dalla cultura politica e sociale di ispirazione cristiana;
 - b) illustrare il ruolo dei Veneti nello sviluppo della società italiana, europea e internazionale, con particolare riguardo al secondo Novecento;
- il fondo comune sarà costituito dall'intero patrimonio residuo della Fondazione;
- l'associazione non avrà scopo di lucro e provvederà al raggiungimento dei suoi fini con le quote annuali associative, fissate dall'Assemblea di anno in anno (la quota iniziale sarà pari a € 20,00), con contributi, donazioni e lasciti, finanziamenti e assegnazioni anche a titolo di sponsorizzazioni di soggetti privati e pubblici italiani e stranieri, proventi di gestione ed altre eventuali entrate;
- gli organi dell'Associazione saranno l'Assemblea dei Soci, il Consiglio, il Presidente ed il Comitato scientifico;
- l'Associazione sarà costituita senza limite di durata e che ad ogni socio spetterà il diritto di recesso, da esercitare almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale;
- in caso di estinzione, i beni residuali dell'Associazione saranno destinati, sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio, al soddisfacimento delle finalità che caratterizzano l'Associazione;

Considerato che, pur non essendo espressamente prevista dal nostro ordinamento giuridico che contiene al riguardo solo la normativa di cui all'art. 28 del Codice Civile, si ritiene fattibile la trasformazione da fondazione in associazione sulla base delle seguenti motivazioni:

- 1) secondo il principio di autonomia contrattuale e di libertà negoziale, tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge deve ritenersi consentito, purché diretto a realizzare, come nel caso di specie, interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico;
- 2) non si ravvisano ostacoli sul piano causale per la trasformazione da fondazione in associazione (e viceversa), trattandosi entrambi di enti senza scopo di lucro disciplinati dal Libro I del Codice Civile; ragion per cui la predetta operazione straordinaria dovrebbe essere inquadrata tra le trasformazioni «omogenee» e non tra quelle «eterogenee». Più precisamente, la dottrina ha sottolineato come, dal momento che *“le norme in materia di trasformazione c.d. eterogenea consentono di realizzare ciò che prima si riteneva precluso, ossia la modificazione causale dell'ente da lucrativo a non lucrativo e viceversa”*, a maggior ragione non dovrebbero ravvisarsi controindicazioni in ordine all'ammissibilità della trasformazione di un ente nell'ambito della medesima causa non lucrativa;
- 3) l'ampiezza della nozione di trasformazione desumibile dalle ipotesi di trasformazione espressamente introdotte dal legislatore della riforma societaria porta a ritenere che le fattispecie trasformatrici previste nel Codice Civile non siano tassative e che, anzi, si possano configurare fattispecie trasformatrici ulteriori, che coinvolgano gli enti di cui al Libro I del Codice Civile, sino ad ipotizzare trasformazioni relative esclusivamente a questi ultimi;
- 4) secondo i principi di semplificazione e di economia dei mezzi giuridici costituirebbe un inutile dispendio di mezzi e risorse il fatto che il medesimo risultato della citata trasformazione diretta potrebbe comunque essere realizzato attraverso procedure più lunghe e complesse espressamente consentite e disciplinate dalla legge, con inutile dispendio di mezzi e risorse. In particolare, è stato al riguardo osservato che non avrebbe senso che una fondazione, per approdare alla forma giuridica dell'associazione, debba procedere al suo scioglimento con conseguente costituzione *ex novo* di un soggetto associativo, oppure debba transitare attraverso la trasformazione in società, alla luce di una dilatazione della tempistica che tali procedure comporterebbero, sia per i cittadini che per l'amministrazione;

Esaminata la bozza di statuto allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016;

Visto che con Decreto del Presidente n. 76 del 03/08/2016 è stato approvato il PEG dell'anno 2016 per la sola parte contabile;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile;

Preso atto del visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014;

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Udito e fatto proprio quanto esposto dal relatore;

Udita la discussione seguitane, come da sintesi riepilogativa e da registrazione integrale agli atti;

Preso atto dell'eserita votazione, come da sintesi riepilogativa che segue;

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa, la trasformazione sociale della “Fondazione Mariano Rumor” nell'Associazione non riconosciuta “Centro di studi storici Mariano Rumor”;
2. di approvare la bozza di Statuto della costituenda Associazione, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la spesa necessaria per sostenere la quota associativa annuale sarà assunta con provvedimento successivo alla costituzione dell'Associazione Centro di studi storici Mariano Rumor;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL, al fine di consentire i successivi adempimenti;
5. di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente provvedimento, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dal DL 174/12).

Responsabile del Procedimento: dott. Angelo Macchia

SINTESI RIEPILOGATIVA
(per la discussione vedasi la registrazione in atti)

Il Presidente Achille Variati passa la parola al Consigliere Delegato Beraldin per l'illustrazione del provvedimento

Il Consigliere Delegato BERARDIN illustra il provvedimento "omissis"

Terminata l'illustrazione del Consigliere Delegato, il Presidente Variati commemora la figura dello statista vicentino Mariano Rumor "omissis"

Il Presidente Variati apre la discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente mette in votazione il **provvedimento proposto** che viene approvato all'unanimità con:

Consiglieri presenti	13
Consigliere votanti	13
Voti favorevoli	13
Voti contrari	nessuno
Astenuti/Non votanti	nessuno

Il Presidente Variati mette in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento che viene approvata all'unanimità con:

Consiglieri presenti	13
Consigliere votanti	13
Voti favorevoli	13
Voti contrari	nessuno
Astenuti/Non votanti	nessuno

Esaurito l'argomento, il Presidente passa al punto successivo all'ordine del giorno.

Sottoscritto dal
PRESIDENTE
ACHILLE VARIATI
con firma digitale

Sottoscritto dal
SEGRETARIO GENERALE
ANGELO MACCHIA
con firma digitale



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Deliberazione

Servizio SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
proposta n. 963/2016

OGGETTO: TRASFORMAZIONE SOCIALE DELLA "FONDAZIONE MARIANO RUMOR" NELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA "CENTRO DI STUDI STORICI MARIANO RUMOR" - APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE.

IMPEGNO DI SPESA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

Impegno: //

Accertamento: //

Si da' atto che allo stato attuale, tenuto conto del contributo alla finanza pubblica richiesto alla Provincia di Vicenza, non risulta possibile rispettare il pareggio di bilancio previsto dall'art. 1, commi 710 e 711, della legge 208/2015

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 09/11/2016

**Sottoscritto dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Deliberazione

Servizio SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
proposta n. 963/2016

OGGETTO: TRASFORMAZIONE SOCIALE DELLA "FONDAZIONE MARIANO RUMOR" NELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA "CENTRO DI STUDI STORICI MARIANO RUMOR" - APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE.

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 09/11/2016

**Sottoscritto dal Segretario
(MACCHIAANGELO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Deliberazione

Servizio SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
proposta n. 963/2016

OGGETTO: TRASFORMAZIONE SOCIALE DELLA "FONDAZIONE MARIANO RUMOR" NELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA "CENTRO DI STUDI STORICI MARIANO RUMOR" - APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(ai sensi dell'art. 49 e 147 bis 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 08/11/2016

**Sottoscritto dal Dirigente
(MACCHIAANGELO)
con firma digitale**

BOZZA DI STATUTO

ARTICOLO 1

È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata "Centro di studi storici Mariano Rumor".

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede a Vicenza in Contrà Pusterla n. 12, nella casa natale di Mariano Rumor.

ARTICOLO 3

L'Associazione ha per suoi scopi:

- a) studiare, soprattutto alla luce del pensiero e dell'attività di Mariano Rumor, l'evoluzione della società contemporanea e approfondire il contributo di idee e di azione che, in questo contesto, è stato svolto dalla cultura politica e sociale di ispirazione cristiana;
- b) illustrare il ruolo dei Veneti nello sviluppo della società italiana, europea e internazionale, con particolare riguardo al secondo Novecento.

Tali obiettivi potranno essere perseguiti in collaborazione con altre Istituzioni politico-culturali.

Per realizzare questi scopi l'Associazione promuoverà ricerche, curerà pubblicazioni, attiverà collaborazioni con Enti pubblici e privati, organizzerà dibattiti, seminari di studio e convegni, realizzerà progetti didattici e assumerà ogni altra iniziativa che risulti opportuna.

ARTICOLO 4

Il fondo comune dell'Associazione è costituito dall'intero patrimonio residuo della Fondazione Mariano Rumor.

L'Associazione non ha scopi di lucro e provvede al conseguimento dei suoi fini con:

- 1) quota annuale associativa, fissata dall'Assemblea di anno in anno. La quota iniziale è di Euro ...
- 2) contributi, donazioni e lasciti, finanziamenti e assegnazioni anche a titolo di sponsorizzazioni di soggetti privati e pubblici italiani e stranieri;
- 3) proventi di gestione;
- 4) altre entrate.

ARTICOLO 5

L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 6

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato scientifico.

ARTICOLO 7 (Fondatori e Soci)

Sono Soci i soggetti intervenuti nell'atto di trasformazione della Fondazione Mariano Rumor, nonché i soggetti, gli Enti e le persone che successivamente saranno riconosciuti tali con deliberazione dell'Assemblea assunta con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri.

ARTICOLO 8 (L'Assemblea)

L'Assemblea dei Soci è composta da coloro che sono stati riconosciuti tali ai sensi dell'art.7, in persona del rispettivo rappresentante legale o di un delegato permanente.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, trasmesso con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea, quali, a titolo esemplificativo, il servizio postale, il telefax e la posta elettronica.

Ogni Socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentante per delega scritta.

L'Assemblea può essere convocata sia in prima, sia in seconda convocazione. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea, validamente costituita in prima o in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti. L'Assemblea provvede:

- a) all'elezione, fino a otto membri, del Consiglio;
- b) all'approvazione, entro il mese di novembre di ogni anno, del bilancio preventivo e della quota annuale associativa é, entro il mese di aprile, all'approvazione del bilancio consuntivo;
- c) alla nomina del Comitato scientifico, alla sua revoca, alla definizione delle modalità di funzionamento;
- d) alla nomina di nuovi Soci;
- e) a eventuali modifiche del presente Statuto.

ARTICOLO 9 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio fra i suoi membri, dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi in giudizio, esercita tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio.

Spetta al Presidente convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio.

In caso di sua assenza o di comprovato impedimento, ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice Presidente, il quale, eletto dal Consiglio fra i suoi membri, dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato.

ARTICOLO 10 (Il Consiglio)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio composto da membri fino a otto, eletti dall'Assemblea dei Soci. Il primo Consiglio viene eletto dall'Assemblea in sede di costituzione dell'Associazione.

I consiglieri durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La cariche di Presidente e di Consigliere sono gratuite, salvo il rimborso spese.

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente della Associazione; esso si riunisce almeno due volte l'anno e ogniqualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei votanti.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

Il Consiglio, ove lo ritenga opportuno, può invitare altre persone ad assistere alle sue riunioni.

Il Consiglio ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione dell'Associazione.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine:

- a) alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, che saranno scelti fra i suoi membri;
- b) alla nomina del Presidente del Comitato scientifico, che sarà scelto fra i suoi membri;
- c) all'accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle oblazioni, delle erogazioni liberali in denaro, dei contributi e dei finanziamenti;
- d) alla esecuzione di ogni operazione bancaria ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- e) a qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione ordinaria dell'Associazione.

ARTICOLO 11 (Il Comitato scientifico)

Il Comitato scientifico è composto da membri, fino a otto, scelti fra personalità di particolare competenza e di riconosciuto valore nei campi di intervento dell'Associazione e dura in carica quanto il Consiglio.

Il Comitato è presieduto da un Presidente, nominato dal Consiglio. Esso:

- fornisce annualmente al Consiglio indicazioni orientative per la predisposizione del programma di attività dell'Associazione;
- concorre a definire criteri di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi generali nonché sui risultati delle attività;
- esercita ogni altro compito che gli venga assegnato dal Consiglio.

ARTICOLO 12

A ogni Socio spetta il diritto di recesso, da preavvisare almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale. Al Socio che recede non spetta alcun diritto né sul patrimonio dell'Associazione né sui conferimenti effettuati.

ARTICOLO 13

Le norme del presente Statuto possono essere variate, in tutto o in parte, con la volontà della maggioranza dell'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 14

L'Associazione è costituita senza limitazione di durata.

In caso di estinzione, i beni residui saranno destinati, sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio, al soddisfacimento delle finalità che caratterizzano l'Associazione.

ARTICOLO 15

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento ai principi generali del diritto e alle norme di legge applicabili in materia.

